

CONVENZIONE

Per l'attuazione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di obiettivi di implementazione e miglioramento dei servizi di conciliazione e mediazione delle controversie civili e commerciali, anche mediante la formazione pratica di operatori esperti in tema di tecniche di composizione alternativa delle controversie, con particolare riguardo al settore delle telecomunicazioni.

L'anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di febbraio in Milano

TRA

L'Ordine degli Avvocati di Milano C.F. 80098730155, P.I. 06025170157, nella persona del suo Presidente, Avv. Remo Danovi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine – Palazzo di Giustizia – Via Carlo Freguglia, 1 – 20122 Milano (di seguito: Ordine)

E

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, nella persona del suo Presidente, dott.ssa Federica Zanella, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia – C.F. 80053570158 – Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano,

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, è stato istituito il Corecom della Lombardia, il quale svolge tra l'altro, su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, attività di conciliazione e di definizione delle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni;
- con il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 è stata introdotta la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, obbligatoria per alcune materie, la cui disciplina assegna agli Ordini forensi un ruolo di primo piano nell'espletamento delle relative attività;

- l'Ordine degli Avvocati di Milano ha istituito, in attuazione del citato decreto legislativo, un proprio Organismo di mediazione al quale è già pervenuto un numero consistente di istanze di mediazione;
- il Corecom svolge da anni attività di conciliazione per quanto riguarda le controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni ed ha quindi maturato una profonda e consolidata esperienza nell'esercizio di tale attività, alla quale si affianca ora sul piano legislativo l'istituto della mediazione, con caratteristiche molto simili a quello della conciliazione sia sul piano della disciplina normativa che, soprattutto, su quello delle regole e modalità tecniche in concreto impiegate;
- le attività di conciliazione e soprattutto di mediazione e in generale gli istituti della giustizia alternativa e le tecniche di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sono destinati a conoscere un incremento nell'immediato futuro anche a causa della spinta venuta dal d.lgs. 28/2010;
- il Corecom e l'Ordine, vista la forte affinità degli istituti, sono interessati a proseguire lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze al fine di permettere un sempre più efficace impiego dell'istituto della mediazione e rafforzare la conoscenza e l'effettività degli istituti della mediazione e conciliazione anche sul piano pratico, tenuto conto anche del progressivo incremento del flusso delle domande;
- il sia Corecom che l'Ordine hanno valutato e valutano positivamente la collaborazione fin qui svolta nel campo della pratica delle tecniche di ADR sia dal punto di vista del reciproco scambio di informazioni e di esperienze sia dal punto di vista della qualità dei servizi prestati all'utenza;
- al fine di proseguire nel reciproco trasferimento di conoscenze e di esperienze, anche nell'ottica dell'ausilio reciproco per l'efficace svolgimento dei servizi di mediazione (Ordine) e conciliazione (Corecom), è opportuno pervenire alla formalizzazione di un accordo in cui l'Ordine e il Corecom definiscono le attività che ciascuno può svolgere nei confronti e a beneficio dell'altro, con i rispettivi impegni e oneri, nell'ottica comune del miglioramento dell'esercizio dei servizi offerti alla collettività lombarda;
- considerato che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 141 prevede che "le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'Ordine e il Corecom hanno approvato, con deliberazioni dei rispettivi organi collegiali, il presente schema di convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che l'Ordine e il Corecom si impegnano a svolgere per la realizzazione di obiettivi di implementazione e miglioramento dei servizi di mediazione e conciliazione, al fine di perseguire uno sviluppo efficace dell'istituto della mediazione e rafforzare la conoscenza e l'effettività degli istituti della mediazione e conciliazione anche sul piano pratico. In particolare, individua e disciplina le attività che il Corecom si impegna a compiere nei confronti dell'Ordine per fornire ai mediatori/conciliatori dell'Ordine la possibilità di conoscere e sperimentare sul campo le procedure e le tecniche utilizzate nell'ambito delle propria attività conciliativa, anche mediante l'organizzazione di percorsi formativi, nonché le attività che l'Ordine si impegna a svolgere nei confronti del Corecom al fine di contribuire a sviluppare e assicurare l'efficienza del servizio di conciliazione relativo alle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni.

2. La presente convenzione ha altresì lo scopo di dare seguito ad un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, volto a promuovere azioni di studio, analisi, ricerca e formazione, con particolare riferimento al contesto regionale, nonché ad organizzare eventi culturali ed informativi con l'obiettivo di approfondire e diffondere conoscenze e saperi, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie capacità progettuali già maturate in materia, a sostegno di iniziative condivise nei settori di rispettivo interesse culturale e scientifico.

Articolo 3

(Attività e impegni delle parti)

1. L'Ordine e il Corecom si impegnano a collaborare nell'ambito di iniziative, anche didattiche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di formazione di operatori esperti in Mediazione e Conciliazione, con particolare riguardo al settore delle telecomunicazioni.
2. L'Ordine si impegna in particolare a:
 - a) individuare e selezionare figure di mediatore/conciliatore da inviare al Corecom, per svolgere presso lo stesso un periodo di formazione pratica in qualità di uditori, in numero massimo di quaranta (40) all'anno;
 - b) realizzare, d'intesa con il Corecom, iniziative di studio e ricerca, con finalità didattiche e scientifiche, nelle tematiche concernenti la giustizia alternativa e le tecniche di ADR;
 - c) mettere a disposizione del Corecom propri mediatori/conciliatori nel caso di cui all'art. 5.
3. Il Corecom si impegna in particolare a:
 - a) dare il supporto necessario alle attività di studio e ricerca svolte dai mediatori/conciliatori formati e individuati dall'Ordine degli Avvocati di Milano, consentendo loro l'accesso ai dati statistici e ad ogni altra informazione non specificatamente coperta da riservatezza, relativamente alla gestione delle pratiche di conciliazione;
 - b) accogliere in qualità di uditori i mediatori/conciliatori formati dall'Ordine medesimo, a titolo gratuito;
 - c) consentire ai mediatori/conciliatori formati e individuati dall'Ordine di seguire, con il consenso delle parti, le fasi istruttorie connesse al tentativo obbligatorio di conciliazione, compresa la partecipazione alle relative udienze.
4. Le parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni, elaborati, studi e altri documenti e/o notizie concernenti le attività di mediazione e conciliazione.
5. L'Ordine, ai fini della presente Convenzione, potrà avvalersi dell'organizzazione e delle risorse dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, istituito dalla Fondazione Forense di Milano.

Articolo 4

(Formazione dei mediatori dell'Ordine)

1. Durante lo svolgimento del modulo formativo il mediatore individuato dall'Ordine è tenuto a:

- a) svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida di un referente (*tutor*), individuato dal Corecom, le attività formative previste;
 - b) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività;
 - c) rispettare le disposizioni interne del Consiglio regionale in materia di accesso alle sedi e di sicurezza;
 - d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. I soggetti individuati per la formazione hanno accesso ai soli fascicoli loro specificatamente sottoposti dal referente (*tutor*) e partecipano alle udienze di conciliazione e/o di definizione delle controversie, salvo diversa determinazione del *tutor*.
3. Le modalità concrete di svolgimento dei moduli formativi saranno stabilite con piani di lavoro concordati tra i dirigenti.

Articolo 5

(Facoltà di utilizzare mediatori/conciliatori formati dall'Ordine)

1. Il Corecom, per situazioni particolari di necessità legate ad aumenti straordinari del numero delle istanze di conciliazione, potrà utilizzare, per l'attività di conciliazione, mediatori/conciliatori dell'Ordine, dallo stesso individuati.
2. I mediatori/conciliatori dell'Ordine dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) specifica formazione acquisita presso uno degli enti di formazione abilitati ai sensi dell'art. 18 del D.M. 180/2010, o di altro titolo di formazione relativo alle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie rilasciato ai sensi della normativa antecedente il d.lgs. 28/2010;
 - b) periodo di formazione teorico/pratica (uditorato, *stage* o simile) sulle funzioni di mediatore/conciliatore svolto nello specifico settore delle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, di durata non inferiore a due mesi.
3. Durante lo svolgimento dell'attività il mediatore individuato dall'Ordine è tenuto a:
- a) agire con diligenza, correttezza e lealtà;
 - b) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività;
 - c) rispettare i regolamenti interni del Corecom e del Consiglio regionale.
 - d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

4. I mediatori individuati dall'Ordine hanno accesso ai soli fascicoli loro specificatamente sottoposti e agli altri documenti che dovessero risultare necessari per l'espletamento dell'attività.

5. Le modalità concrete di utilizzazione dei mediatori/conciliatori dell'Ordine saranno stabilite mediante piani di lavoro concordati tra i dirigenti. I mediatori/conciliatori dell'Ordine rispondono direttamente all'Ordine dell'attività svolta; nessun rapporto gerarchico, di servizio o di altro tipo si instaura con il Corecom, salvo il raccordo e le indicazioni necessari per lo svolgimento dell'attività.

6. Il Corecom corrisponderà all'Ordine, a copertura e ristoro dei costi sostenuti e con esclusione di qualsiasi profitto per l'Ordine medesimo, una somma pari ad euro 34,00 (trentaquattro) per ciascuna conciliazione trattata, compresa l'udienza qualunque sia l'esito della medesima e anche se la stessa non si sia svolta per fatto dell'operatore o dell'utente. La somma così determinata è onnicomprensiva e tiene conto dell'attività di formazione realizzata dal Corecom per l'Ordine ed è significativamente inferiore al tariffario applicato dalla Camera Arbitrale di Milano, istituita presso la CCIAA.

Articolo 6

(Rapporti economici)

1. L'erogazione delle somme di cui all'art. 5 avverrà con cadenza trimestrale, previa verifica dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e verso presentazione al Corecom di apposita rendicontazione dell'attività svolta, comprovata da una relazione periodica contenente anche la distinta del numero delle istanze/udienze assegnate ai mediatori/conciliatori dell'Ordine.

2. Il Corecom, come sopra rappresentato, e l'Ordine degli Avvocati di Milano, come sopra rappresentato, dichiarano che l'importo suddetto è fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 633/1972.

Articolo 7

(Durata)

1. La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni a far data dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto scritto tra le parti.

2. Qualora una delle parti intendesse recedere anticipatamente, dovrà darne comunicazione all'altra, almeno sessanta giorni prima, a mezzo raccomandata con A.R.

3. La validità della convenzione è in ogni caso prorogata per il tempo necessario a consentire il completamento delle attività che, alla scadenza del biennio, risultino ancora in corso. Le parti stabiliscono il termine della proroga.

Articolo 8

(Esonero da responsabilità)

1. Sono a carico dell'Ordine le eventuali coperture assicurative dei soggetti da questo individuati per operare presso il Corecom ai sensi degli artt. 4 e 5.

Articolo 9

(Obblighi di riservatezza)

1. I soggetti individuati dall'Ordine sono tenuti alla riservatezza in merito a dati e informazioni di qualsiasi natura, concernenti le conciliazioni e le definizioni delle controversie nonché le attività del Corecom, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle attività svolte presso il Corecom previste dalla presente convenzione.

Articolo 10

(Modifiche alla Convenzione)

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle parti.

Articolo 11

(Foro competente per la definizione delle controversie)

1. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione. Per le controversie che non dovessero essere composte in via amichevole è competente il Foro di Milano.

Articolo 12
(Spese di registrazione)

1. La presente convenzione è sottoscritta in quadruplica originale, uno dei quali viene conservato presso l'Ufficio per l'Ufficio di Presidenza, uno presso l'Ordine degli Avvocati di Milano ed uno presso il Corecom Lombardia. Il quarto originale varrà per la registrazione in caso d'uso, le cui spese graveranno sul soggetto richiedente.

Articolo 13
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di accordi tra amministrazioni pubbliche e alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 8 febbraio 2016

Per l'Ordine degli Avvocati di Milano
Il Presidente

Avv. Remo Danovi

.....

Per il Corecom Lombardia
La Presidente

Dott.a Federica Zanella

.....